

PROSSIMI INCONTRI di Giovanna Bertoglio

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università.

Di seguito il prossimo incontro:

- Incontro "Libera Professione Infermieristica: strumenti di lavoro", organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti, che si terrà il 21 marzo 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la sede sita in Piazzale Fabrizio De André – ASTI.

RIDUZIONI/ESONERI - APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI di Sandro Tranquilli

Per chiarire meglio l'applicabilità e l'efficacia delle riduzioni, illustreremo, di seguito, le diverse tipologie di contribuzione (minima e dovuta) oltre alle agevolazioni previste dal Regolamento di Previdenza e, con l'aiuto di alcuni esempi, chiariremo il campo applicativo.

Ricordiamo innanzitutto che le riduzioni di seguito esposte si applicano sulla sola contribuzione **minima obbligatoria** pari, per l'anno 2019, ai seguenti importi:

CONTRIBUZIONE MINIMA OBBLIGATORIA (soglie minime)	
Tipologia di contributo	Importo contributo
SOGGETTIVO MINIMO	€ 1.600,00
INTEGRATIVO MINIMO	€ 150,00
MATERNITA'	€ 85,00

CONTRIBUZIONE DOVUTA A SALDO (percentuali da applicare al Reddito dichiarato)	
Tipologia di contributo	Importo contributo
SOGGETTIVO DOVUTO	16% da applicare al Reddito Professionale
INTEGRATIVO DOVUTO	4% da applicare al Volume d'affari/Corrispettivi Lordo
MATERNITA'	€ 85,00

1. Riduzione del contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 8 del vigente Regolamento di Previdenza):

Il contributo soggettivo minimo può essere ridotto del 50%, su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (Part-time fino al 50%);
- sospensione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare;
- fino al compimento del trentesimo anno di età;
- per i titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione.

Esempio di applicazione:

Casistiche	Reddito Professionale annuale	Contributo soggettivo minimo	Contributo soggettivo minimo RIDOTTO	Contributo soggettivo in percentuale (16%)	Contributo dovuto	Specifiche ed applicabilità
Caso 1	€ 3.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 480,00	€ 800,00	La riduzione ha efficacia, l'applicazione del 16% da luogo ad un contributo inferiore al minimo ridotto. E' dovuto il minimo abbattuto.
Caso 2	€ 6.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 960,00	€ 960,00	La riduzione ha efficacia, l'applicazione del 16% da luogo ad un contributo superiore al minimo ridotto ma è comunque inferiore al minimo intero (€ 1.600,00).
Caso 3	€ 15.000,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	La riduzione non ha efficacia, l'applicazione del 16% da luogo ad un contributo superiore al minimo intero (€ 2.400,00 > € 1.600,00).

2. Esonero parziale contribuzione minima soggettiva ed integrativa - rapporto di lavoro part-time dal 51 al 99% (art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza):

Esempio di applicazione:

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo soggettivo minimo	Esonero contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg. 16% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof./le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	L'esonero ha efficacia, l'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo inferiore al minimo, dal quale si è esonerati. E' dovuta inoltre la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 85,00	Non applicabile		€ 85,00		
Caso 2	Redd. Prof./le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	L'esonero non ha efficacia, l'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo superiore al minimo. E' dovuto il contributo in percentuale, oltre al contributo di maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 85,00	Non applicabile		€ 85,00		

3. Esonero totale contribuzione minima soggettiva ed integrativa e contributo di maternità - rapporto di lavoro full-time 100% (art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza):

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo soggettivo minimo	Esonero contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg. 16% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof./le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	L'esonero ha efficacia, l'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo inferiore al minimo, dal quale si è esonerati. Non è dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 85,00	€ 0,00		€ 0,00		
Caso 2	Redd. Prof./le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	L'esonero soltanto ha efficacia sulla maternità, l'applicazione delle percentuali contributive da luogo ad un contributo superiore al minimo. E' dovuto quindi il contributo in percentuale, non è dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 85,00	€ 0,00		€ 0,00		

4. Titolari di trattamento pensionistico (art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza):

Gli iscritti all'Ente titolari di trattamento pensionistico hanno diritto a:

- riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo obbligatorio;
- esonero dal contributo integrativo minimo;
- riduzione del 50% dell'aliquota minima obbligatoria prevista per la determinazione del contributo soggettivo dovuto.

Casistiche	Reddito Professionale annuale / Volume d'affari/ Maternità	Contributo minimo	Esonero/riduzione contributo minimo	Contributo in percentuale (Sogg. 8% / Integr. 4%)	Contributo dovuto	Efficacia ed applicabilità
Caso 1	Redd. Prof./le € 3.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 800,00	€ 240,00	€ 800,00	La riduzione/esonero ha efficacia, è dovuto un minimo soggettivo ridotto, integrativo dovuto è inferiore il minimo per il quale si è esonerati. E' dovuta la maternità.
	Vol. Aff. € 3.200,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 128,00	€ 128,00	
	Maternità € 85,00	Non applicabile		€ 85,00		
Caso 2	Redd. Prof./le € 15.000,00	Soggettivo € 1.600,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	La riduzione/esonero ha efficacia, vista l'applicazione della percentuale contributiva abbattuta (80). Non trova efficacia su integrativo (4%) e sulla maternità.
	Vol. Aff. € 16.000,00	Integrativo € 150,00	€ 0,00	€ 640,00	€ 640,00	
	Maternità € 85,00	Non applicabile		€ 85,00		

Tutte le agevolazioni contributive non sono cumulabili e sono concesse su dichiarazione dell'iscritto, da inviare con le modalità stabilite dall'Ente.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA E QUELLA DI DEGENZA OSPEDALIERA A FAVORE DEGLI INFERMIERI ISCRITTI

di Sandro Tranquilli

Possono presentare domanda di indennità di malattia gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, non titolari di altra posizione previdenziale o trattamento pensionistico, che siano titolari di 3 mensilità di contribuzione ENPAPI, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento e che non abbiano un reddito individuale superiore, nell'anno solare precedente l'evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente (art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995).

L'indennità viene calcolata, applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento, assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno di inizio della malattia; nel caso che per le malattie iniziate nell'anno 2019, anno nel quale il massimale contributivo risulta pari a euro 102.543,00, l'indennità viene calcolata su euro 280,94 (euro 102.543,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- € 11,24 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- € 16,86 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- € 22,48 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso, garantiti un minimo di 20 giorni di malattia nell'anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 giorni.

L'indennità di degenza ospedaliera spetta agli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, in possesso degli stessi requisiti previsti per l'ipotesi di indennità di malattia, nel caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il SSN. L'indennità viene calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2019, l'indennità, calcolata su € 280,94, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- € 22,48 (8%), in caso di accreditati contributivi da 3 a 4 mesi;
- € 33,71 (12%), in caso di accreditati contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 44,95 (16%), in caso di accreditati contributivi da 9 a 12 mesi.